



COMUNE DI ROSÀ

Provincia di Vicenza

ORIGINALE

CONSIGLIO COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE
N. 6 del 21/02/2011

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.). DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2011-.

L'anno **duemilaundici**, addì **ventuno** del mese di **febbraio** alle ore **19:30**, nella sede municipale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del sig. **Carlesso Marino** nella sua qualità di il Vice Presidente Consiglio Comunale, assiste l'infrascritto Segretario Comunale **Fulvio Brindisi**. Sono intervenuti i Signori Consiglieri:

	Pres.	Ass.		Pres.	Ass.
LANZARIN MANUELA	X		LANDO ERMENEGILDO	X	
POGGIANA DANIELE	X		ZUIN PAOLO	X	
BORDIGNON PAOLO		X	BIZZOTTO SIMONE	X	
ZONTA NATALE	X		PAVIN ROBERTO	X	
ZEN GIOVANNI		X	FRIGHETTO LUIGINO	X	
BIZZOTTO GIANDOMENICO	X		VETTORAZZO GRAZIANO		X
VIGO ANTONIO		X	PIOTTO DIMITRI	X	
CARLESSO MARINO	X		GEREMIA VALERIO	X	
FERRARO GASTONE	X		NICHELE FLAVIO	X	
BALLICO MIRKO	X		SIGNORI LORENZO		X
SIMIONI ALESSANDRO	X				

Così presenti n. **16** su **21 Consiglieri** assegnati e in carica.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

Designati a scrutatori della votazione i Signori Consiglieri: Bizzotto Giandomenico, Simioni Alessandro, Piotto Dimitri.

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.). DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2011-.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Illustra l'argomento il **Sindaco**: in fase di deliberazione del bilancio di previsione andiamo anche a deliberare l'imposta comunale sugli immobili. Ricordiamo che non c'è più l'imposta per la prima casa, e quindi riguarda la seconda casa. Vengono mantenute per l'anno 2011 le stesse aliquote con le stesse detrazioni ed anche con lo stesso tipo di incasso, perché c'è stata la proroga con Equitalia che era una delle questioni oggetto di discussione del decreto "milleproroghe". La previsione di incasso per l'anno 2011 è di Euro 2.251.000.=.

Vista la suestesa proposta di deliberazione;

Visto il Titolo I, Capo I del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modifiche ed integrazioni, concernente l'istituzione dell' "Imposta Comunale sugli Immobili";

Visto l' art. 3, commi da 48 a 59, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 ;

Visto l' art. 58, commi 2, 3 e 4 e art. 59 del D. Lgs 15 dicembre 1997, n. 446;

Vista la L. 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 comma 156 che attribuisce al Consiglio Comunale il compito di deliberare l'aliquota applicabile;

Visto il vigente Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli Immobili approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 71 del 22/12/2006;

Visto il D. L. 27 maggio 2008 n. 93 coordinato con la Legge di conversione 24 luglio 2008, n. 126 recante : "Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie" e Risoluzione n. 1 del 31 gennaio 2008 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento per le Politiche Fiscali;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Acquisiti i pareri favorevoli di cui all'art. 49, comma 1, del citato decreto;

Presenti: Sindaco + n. 15 Consiglieri

Con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1) di stabilire, ai fini della quantificazione dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2011, le seguenti aliquote:

a) l'aliquota ordinaria del **5,50 per mille** da applicare al valore degli immobili diversi da quelli indicati ai punti seguenti;

b) l'aliquota ridotta nella misura del **4,5 per mille**, in favore dei soggetti passivi dell'imposta da applicare all' unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e pertinenze in conformità delle risultanze anagrafiche;

c) l'aliquota ridotta nella misura del **4,5 per mille**, in favore dei soggetti passivi dell'imposta da applicare alle seguenti unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale e pertinenze:

- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa attribuite ai soci assegnatari ivi residenti;

- all'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

- all'abitazione di proprietà di un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro Comune per ragioni di servizio, (es. militari) qualora l'unità immobiliare risulti occupata, abitualmente quale abitazione principale, dai familiari.

d) aliquota diversificata nella misura del **7 per mille** per gli alloggi non locati e tenuti sfitti per un periodo superiore 12 mesi tenendo conto dei criteri individuati nel vigente Regolamento per l'applicazione dell'Imposta comunale sugli Immobili;

2) di stabilire in **€ 103,29** la detrazione per l'abitazione principale del soggetto passivo;

3) di stabilire che l'importo della detrazione per l'abitazione principale è elevato a **€ 207,00** per le famiglie con persona portatore di handicap (L.104/92) e/o con invalidità al 100%, la cui condizione sia certificata dagli organi competenti a condizione siano soddisfatti congiuntamente i seguenti requisiti:

a) il nucleo familiare come sopra composto deve risultare dai registri dell'anagrafe comunale, nel corso dell'anno 2011;

b) la maggiore detrazione compete unicamente a quei nuclei familiari i cui componenti siano titolari di proprietà, usufrutto, uso o abitazione esclusivamente sull'alloggio adibito ad abitazione principale e sue pertinenze e che non risultino, nel contempo, titolari dei suddetti diritti su altro immobile, sia terreno sia fabbricato, anche in quota parte; si stabilisce hanno diritto alla maggiore detrazione anche i soggetti titolari di proprietà, usufrutto, anche in quota parte, di terreni agricoli, che non sono aree fabbricabili, di superficie fino a 500 mq;

c) nel caso in cui le condizioni che abbiano dato origine all'agevolazione venissero a cessare nel corso dell'anno, dalla stessa data cessa la relativa maggiore detrazione

4) Si considera **equiparata ad abitazione principale** (per aliquota e detrazione) l'abitazione concessa dal contribuente ad un parente o affine entro il primo grado qualora siano soddisfatti congiuntamente i seguenti requisiti:

a) il contribuente sia un portatore di handicap (L.104/92) e/o con invalidità al 100%, la cui condizione sia certificata dagli organi competenti;

b) il parente o affine entro il primo grado provveda direttamente all'assistenza continua del soggetto di cui al punto a);

c) il parente o affine entro il primo grado occupi una unità immobiliare contigua all'abitazione principale del soggetto di cui al punto a).

5) Ai fini della fruizione dell' aliquota e della detrazione previste per l'abitazione principale, è necessario che i soggetti passivi di cui al punto 1 lettera c, della presente deliberazione presentino idonea richiesta attestando la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto.

6) Ai fini della fruizione delle agevolazioni di cui al punto 3 e punto 4 della presente deliberazione è necessario che il soggetto passivo presenti idonea comunicazione al Comune con allegata copia della certificazione di invalidità, entro il termine previsto per il versamento dell'acconto 2011 o, se successivo, entro il termine previsto per il saldo dello stesso anno. Tale comunicazione non deve essere presentata dai contribuenti che l'hanno già presentata negli anni dal 2005 al 2010, se le condizioni sono rimaste invariate.

7) di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile, considerata l'urgenza di dar corso agli adempimenti successivi di competenza.

Con separata votazione unanime la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, co. 4, del citato D.Lgs n. 267/00

* * * *

Approvato e sottoscritto.

IL VICE PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE
Carlesso Marino

IL SEGRETARIO GENERALE
Fulvio Brindisi

PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e trasmessa in copia ai Capigruppo Consiglieri.

La presente Deliberazione viene inserita nel sito informatico del Comune di Rosà ai sensi dell'art. 32, comma 1, L. 18/06/2009, n. 69.

Addì 14 marzo 2011

Il Funzionario
Sebastiano Nichele

ESTREMI ESECUTIVITA'

Questa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3° del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, in data _____

Segretario Comunale
Fulvio Brindisi

Rosà, li _____
